




**COMUNE DI CAIOLO**  
PROVINCIA DI SONDRIO



**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 36 Reg. Delibere

**OGGETTO: Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014 / 2016.**


L'anno duemilaquattordici addì 26 del mese di GIUGNO alle ore 19.40  
nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,  
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
BRUSEGHINI MONICA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE



CONSIDERATO che l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 04.06.2013 avente ad oggetto "Programma triennale del fabbisogno del personale anni 2013/2015";

Verificato che l'analisi dei suddetti fabbisogni non può prescindere dall'attento esame del quadro normativo di riferimento che, al momento, è costituito da fonti che operano a livello di contenimento generale della spesa di personale quale quella prevista dall'articolo 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, di seguito riportato:


*"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

*557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

*557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".*

VISTO ALTRESI' l'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 9, del Decreto Legge n. 98/2011 convertito con legge 111/2011, dall'art. 4, comma 103, della legge 183/2011 e dall'art. 4ter, comma 10, del Decreto Legge n. 16/2012, convertito con Legge 44/2012, e da ultimo dall'articolo 1, comma 558 lettera a) e lettera b) della Legge n. 147/2013 che prevede: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a



supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate sui mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over, che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della Legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale".

DATO ATTO che alla data odierna il DPCM previsto dal sopra richiamato art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008 e s.m.i. non è ancora stato adottato per cui nella metodologia di computo della percentuale ivi previsti si tiene conto della deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

ATTESO che dal quadro normativo sin qui delineato, emerge che i principi generali che ispirano il legislatore in materia di spese per il personale degli enti locali che soggiacciono ai vincoli del patto di stabilità interno sono due; il primo è quello per cui gli enti locali, oltre a dover rispettare i vincoli posti dal patto di stabilità interno, devono altresì assicurare la riduzione della spesa del personale (commi 557, 557 bis e 557 ter dell'art. 1 della Legge 296/2006), mentre il secondo principio è quello per cui l'obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale deve essere posto in relazione al volume generale delle spese correnti dell'ente locale (art. 76 D.L. n. 133/08, come convertito nella Legge n. 112/08);

VISTO l'art. 76, comma 4 D.L. n. 112/2008 convertito con Legge 133/2008, il quale prevede che: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione".

VISTO altresì l'art. 33 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011, n. 183, che stabilisce "le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, prevista dall'art. 6, comma 1, 3° 4° periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro, con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere".

RICORDATO CHE con propria deliberazione n. 26 del 22.05.2014 è stata effettuata la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato di recente dalla legge di stabilità per il 2013;

RICORDATO altresì che:

- i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurato entro 30.06.2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il 31° dicembre 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;
- che questo ente fa parte dell'Unione delle Orobie;



ATTESO che, sulla base dei conteggi effettuati dal servizio finanziario risulta che:

- il rapporto di spesa di personale sul totale della spesa corrente è inferiore al 50 % ,(art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 28 comma 11 quater del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e infine modificato dall' art 4 comma 103 della Legge 183/2011;
- la spesa del personale prevista per l'anno 2014 è inferiore a quella sostenuta nel 2013;
- nell'anno 2013 non sono intervenute cessazioni di personale;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio Economico Finanziario Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**


1. di dare atto che per le motivazioni sopra esposte, allo stato attuale il programma triennale del fabbisogno non prevede assunzioni a tempo indeterminato;
2. di precisare che le attuali scelte organizzative hanno carattere temporaneo anche in attesa della piena applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 che impone ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di espletare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni fondamentali con decorrenza 31.12.2014;
3. di precisare altresì che il programma triennale del fabbisogno è suscettibile di variazioni e/o integrazioni in riferimento a successive esigenze e valutazioni;
4. di riservarsi pertanto la possibilità di procedere alla variazione delle previsioni formalizzate tenuto conto della normativa di volta in volta vigente in materia di contenimento delle spese di personale;
5. di dare atto che, come previsto dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011 è stato verificato che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria come già previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 22.05.2014

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione unanime,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 36 del 26.06.2014




**AVENTE PER OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014/2016.**

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 26.06.2014


Il Resp. del Servizio Finanziario  
Ass. Aldo Paruscio



A handwritten signature, likely of Aldo Paruscio, written in dark ink.

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa Pansoni

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data - 2 LUG. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Caiolo, 2 LUG. 2014

IL MESSO COMUNALE  
Cinzia Vettovali




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa Pansoni

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa Pansoni

---

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali